

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALLAURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1966

Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250,
recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, stabilisce, fra l'altro, che i pescatori associati in cooperative o comunque, che esercitano la pesca quale attività esclusiva o prevalente con natanti di stazza superiore alle 10 tonnellate, appartenenti alla gente di mare se pescatori marittimi o muniti della licenza se pescatori di acque interne, beneficiano del trattamento degli assegni familiari.

Il successivo articolo 2 dispone che per l'identificazione di tali persone, le Cooperative hanno l'obbligo di inviare entro il 10 gennaio di ogni anno l'elenco dei propri soci all'autorità marittima o all'Amministrazione provinciale a secondo che si tratti di pescatori marittimi o di acque interne. Il compito di accertare se i pescatori inclusi in tali elenchi posseggano i requisiti richiesti dall'ultimo capoverso dello stesso articolo 1, spetta a seconda dei casi, alle Commissioni compartimentali o a quelle provinciali.

Era evidente l'intenzione del legislatore di snellire per questa particolare categoria di lavoratori la complessa procedura vi-

gente per la concessione degli assegni familiari, consistente nell'accertamento della esistenza del rapporto di lavoro subordinato, richiesto dall'articolo 1 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Come noto tale rapporto si presume sussista qualora la Cooperativa dia le direttive all'attività dei soci; il prodotto pescato (o il ricavato) venga conferito da parte degli associati alla Cooperativa stessa, che provvede alla ripartizione del ricavato tra i soci, dopo aver assicurato a ciascun socio che ha prestato la propria attività, un salario minimo (circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2693 G.S. 1950/209).

Senonchè le aspettative dei pescatori andarono completamente deluse in quanto gli associati in cooperativa non solo non hanno vista facilitata la procedura per poter beneficiare degli assegni familiari, ma addirittura, in seguito alla emanazione della legge n. 250 del 1958, hanno visto appesantire la loro posizione in quanto oggi sono sottoposti a due controlli: uno da parte degli

organi previdenziali per accertare l'esistenza dei « tre punti » sopraccennati ed un altro da parte delle Commissioni provinciali e compartimentali per l'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge n. 250.

È quindi giustificato il vivo malcontento del ceto interessato, che per una non facile interpretazione della legge si vede creare delle difficoltà maggiori a quelle esistenti in luogo delle agevolazioni che il legislatore si proponeva di concedere.

Altro motivo di malcontento fra i lavoratori della piccola pesca è dato dal differente trattamento esistente con i lavoratori della cosiddetta pesca industriale per quanto riguarda il numero delle giornate considerate quale periodo di occupazione agli effetti della determinazione della somma dovuta per assegni familiari.

È noto che i lavoratori della pesca industriale quando raggiungono 13 giornate lavorative percepiscono 26 giorni di assegni familiari. I lavoratori della piccola pesca, invece, quale che sia il numero delle giornate lavorative effettuate, percepiscono 25 giorni di assegni familiari. Inoltre si deve considerare che, mentre i lavoratori della pesca industriale pagano i contributi in base alle giornate di lavoro effettivamente prestate (in sostanza pagano per 13 giornate di lavoro e ne ricevono 26), quelli della piccola pesca pagano sempre per 25 giornate.

Sono fatti questi che si commentano da soli, talmente potente è l'ingiustizia sociale che sta a base di essi. E da ciò l'urgente necessità di provvedere all'emanazione di norme chiarificatrici che, eliminando ogni spequazione valgano a ricondurre la necessaria tranquillità in questo settore della pesca notoriamente depresso e, quindi, maggiormente bisognoso di assistenza.

A questo intende provvedere l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 si stabilisce che per poter usufruire del trattamento degli assegni familiari i lavoratori della piccola pesca associati in cooperative o compagnie debbono essere in possesso solo dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui accertamento compete unicamente alle Commissioni provinciali o compartimentali a seconda che si tratti di pescatori delle acque interne o di pescatori marittimi, restando esclusa ogni altra indagine da parte di qualsivoglia ente.

Con l'articolo 2 si estende praticamente — ai pescatori di cui trattasi — l'articolo 59 del testo unico delle norme sugli assegni familiari (modificato dall'articolo 15 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038), disponendo che a detti pescatori competono gli assegni per 26 giornate quando abbiano compiuto almeno 13 giornate lavorative. Con lo stesso articolo si dà la definizione di giornata di lavoro e si stabilisce che per documentare le giornate di lavoro effettuate dal socio, è sufficiente una dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal presidente della Cooperativa o Compagnia cui il socio stesso appartiene.

Ciò in quanto l'autorità marittima, per quanto riguarda i pescatori marittimi, non è in grado di accertare le effettive uscite in mare delle motobarche da pesca.

Infatti come è noto — i natanti da pesca iscritti nel registro delle navi minori, non prendono spedizioni. D'altra parte la legge n. 250 del 1958 si applica anche a coloro che esercitano la pesca senza imbarcazione (mitilicoltori, arsellari, eccetera) come ha ripetutamente deciso la Commissione centrale per l'assicurazione ai pescatori.

Si confida che, dati i motivi altamente umanitari e sociali che hanno ispirato il disegno di legge più sopra illustrato, esso verrà approvato con la urgenza che il caso richiede.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, e successive modificazioni ed aggiunte, per poter ottenere il beneficio del trattamento degli assegni familiari, è sufficiente alle persone associate in Cooperative o Compagnie di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, il possesso dei soli requisiti indicati nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 1.

A norma della stessa legge n. 250 del 13 marzo 1958, l'accertamento di tali requisiti è di esclusiva competenza delle Commissioni provinciali e compartimentali, con le modalità ivi previste.

Art. 2.

Ai pescatori di cui al presente articolo 1, competono gli assegni familiari per 26 giornate al mese qualora essi abbiano compiuto almeno 13 giornate lavorative e permanga l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e, per il numero dei giorni effettivi di lavoro e di contribuzione nel caso in cui non sia raggiunto tale numero minimo.

Per giornata di lavoro s'intende ogni giornata nella quale il pescatore sia effettivamente uscito in mare per la pesca o sia stato adibito ai lavori a terra per la manutenzione e riparazione del natante o degli attrezzi da pesca.

Quanto precede sarà documentato da apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal Presidente della Cooperativa di cui il pescatore è socio o della Compagnia di cui il pescatore fa parte.